

Cass. pen. Sez. I, 17-09-2014, n. 44223 (rv. 260899)

2)

DIBATTIMENTO PENALE

Dibattimento in genere

TESTIMONI IN MATERIA PENALE

→

GIUDIZIO - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Domande vietate - Divieto di domande suggestive - Riferibilità al giudice - Esclusione - Limite delle domande nocive - Sussistenza - Eccezione formulata nel corso dell'assunzione dell'atto istruttorio - Necessità

Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione. (Rigetta, Ass.App. Caltanissetta, 01/03/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2014

c.p.p. art. 191

c.p.p. art. 499

Cass. pen. Sez. III, 18-01-2012, n. 7373

B.P.

TESTIMONI IN MATERIA PENALE

Il divieto di formulare domande suggestive deve applicarsi a tutti i soggetti che intervengono nell'esame testimoniale, operando ai sensi dell'art. 499, comma 2, c.p.p. per tutti il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliare essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. A maggior ragione tali divieti e precauzioni devono essere osservati allorché il giudice procede all'esame diretto di un testimone che sia minore, ai sensi dell'art. 498, comma 4, in sede dibattimentale, ovvero in sede di incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, comma 5 bis.

FONTI

Giur. It., 2012, 11, 2389

c.p.p. art. 398

c.p.p. art. 498

c.p.p. art. 499

Cass. pen. Sez. III, 22-10-2014, n. 4672 (rv. 262468)

ISTRUZIONE PENALE

Istruzione penale in genere

TESTIMONI IN MATERIA PENALE

GIUDIZIO - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - In genere - Divieto di porre domande suggestive - Sanzione processuale - Inesistenza - Rilevanza ai fini della valutazione della genuinità della prova - Condizioni - Individuazione

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 05/06/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2015

c.p.p. art. 178

c.p.p. art. 191

c.p.p. art. 498

c.p.p. art. 499

Cass. pen. Sez. I, 16-05-2013, n. 13387 (rv. 259728)

TESTIMONI IN MATERIA PENALE

GIUDIZIO - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - In genere - Divieto di porre domande non pertinenti o suggestive - Nullità od inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Rigetta, Ass.App. Milano, 24/04/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2014

c.p.p. art. 178

c.p.p. art. 191

c.p.p. art. 498

c.p.p. art. 499
